

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 29/09/2016 n. 1433

Settore IV
4.4 - Area Governo del Territorio
4.4.3 - Governo del Territorio - Attività Amministrativa

OGGETTO: D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II. - ART. 12 L.R. N. 6/2007 - D.G.R. N. 1813 DEL 21.12.2010 - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.A.S. DEL PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELL' EDIFICIO DELLA SEDE DELLA PIERONI TRASPORTI S.R.L. IN ZONA BARACCOLA SUD DI ANCONA, VIA I MAGGIO N. 152/A IN VARIANTE AL P.R.G. DEL COMUNE DI ANCONA - PROCEDURA ART. 8 DEL D.P.R. 160/2010

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che:

1. la procedura di valutazione ambientale strategica (c.d. VAS) ha lo scopo di analizzare l'impatto ambientale, inteso come alterazione quali/quantitativa sull'ambiente e sul patrimonio culturale, prodotto da atti e provvedimenti di pianificazione e programmazione o dalle loro modifiche, di competenza di un'autorità operante a livello nazionale, regionale o locale, da parte della autorità competente all'adozione del provvedimento finale di verifica dell'impatto;

2. il D.lgs.vo n.4 del 16.01.2008 ha definitivamente disciplinato la normativa in materia di valutazione ambientale strategica, conformando la normativa nazionale alle previsioni vigenti a livello comunitario e prevedendo contestualmente l'obbligo per le Regioni di provvedere all'adeguamento del proprio ordinamento entro dodici mesi dall'entrata in vigore del citato decreto, nelle cui more ha statuito la diretta applicabilità della normativa vigente a livello nazionale;

3. il D.lgs.vo n. 128 del 29/06/2010 ha apportato modifiche e integrazioni al D.lgs.vo n. 152/2006;

4. la Regione Marche, in assenza di un quadro normativo vigente in ambito statale, con la L.R. 12.06.2007 n.6 ha inteso dare applicazione alla Direttiva 2001/42/CE, individuando rispettivamente agli artt. 18 e 19 l'ambito di applicazione e le Autorità competenti in materia di VAS e demandando a successive Linee Guida la definizione delle modalità di esecuzione delle relative procedure;

5. con deliberazione della Giunta Regionale n.1400 del 20.10.2008, pubblicata sul B.U.R. Marche n.102 del 31.10.2008 sono state approvate le Linee Guida Regionali per la valutazione ambientale strategica, modificata ed integrata con DGR n. 1813 del 21.12.2010

B.U.R. Marche n. 2 del 11.01.2011;

PRESO ATTO CHE:

- il Sig. Pieroni Fabrizio, in qualità di rappresentante legale della Società Pieroni Trasporti S.r.l. con sede legale in via I° Maggio, Ancona n. 152/A, (P.IVA 01015820424), in data 01/07/2016, ha presentato istanza mediante procedimento unico di cui all'art. 8 del D.P.R. 160/2010, allo Sportello Unico Integrato del Comune di Ancona, per l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'ampliamento dell'edificio in cui ha sede la Società, allo scopo di garantire spazi sufficienti allo svolgimento della propria attività produttiva, in continuo sviluppo, svolta nell'ambito dell'autotrasporto merci, anche per conto terzi nell'immobile di proprietà della ditta Jet Trans S.r.l., sito in via I Maggio n. 152/A, zona Baraccola sud, Ancona;
- il Responsabile dello Sportello Unico per Attività Produttive del Comune di Ancona, con nota prot. 109528 del 09/08/2016, pervenuta il in pari data, ed assunta al ns, prot. 73012 del 10/08/2016, ha provveduto all'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010, trasmettendo la suddetta istanza e i relativi allegati, comprendenti anche il rapporto preliminare per la richiesta del parere relativo alla verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica del suddetto progetto ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 152/2006, della L.R. 6/2007, e delle Linee Guida VAS D.G.R. n. 1813/2010 ;
- con la medesima nota prot.109528 del 09/08/2016 il Responsabile del SUAP di Ancona ha indetto presso la sede comunale per il 06/09/2016 la Conferenza di servizi per l'esame della suddetta istanza;

DATO ATTO altresì dell'istruttoria compiuta sulla base degli elementi di verifica come individuati nell'allegato I al D.lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii. per gli aspetti urbanistici, dall'Istruttore Arch. Marco Mancini, allegata alla presente determinazione quale parte integrante (*rif. inf. 01*) prot. n. 83871 del 19/09/2016;

DATO ATTO che, per le particolari caratteristiche del piano oggetto di verifica di assoggettabilità, e valutato lo scenario urbanistico/ambientale configurato dalla variante, ai sensi dell'art. 12, comma 2 del D.Lgs 152/06, l'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, ha ritenuto in sede di Conferenza di servizi opportuno individuare i seguenti soggetti competenti in materia ambientale (SCA) da consultare per acquisirne il parere:

- Provincia di Ancona Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali;
- A.S.U.R. Area Vasta n.2
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
- Comune di Ancona Viabilità
- Regione Marche Servizio Infrastrutture Trasporti ed Energia – P.F. Presidio territoriale ex Genio Civile

DATO ATTO che le verifiche condotte nel corso della presente istruttoria in ordine alla completezza dei contenuti del rapporto preliminare sono state effettuate da questa Autorità tenuto conto della normativa vigente all'atto del deposito dell'istanza di verifica di VAS ad opera del Comune, con specifico riferimento, pertanto, ai criteri dell'All. I al D.lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii.;



Provincia
di Ancona

CONSIDERATO che, per le motivazioni riportate nella relazione istruttoria (rif. inf. 01), parte integrante della presente determinazione, gli approfondimenti espletati sulla base della documentazione prodotta sono di per sé sufficienti a valutare l'impatto ambientale dell'intervento progettato e tali da escluderne la assoggettabilità a VAS;

RITENUTO di precisare che, qualora in sede di approvazione definitiva del piano oggetto della presente verifica venissero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità del piano modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità, per cui sarà onere dell'Amministrazione comunale quale autorità procedente evidenziare tale circostanza alla Provincia di Ancona quale autorità competente attraverso apposita dichiarazione circa la portata delle modifiche introdotte, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione o in atto separato e da portarsi comunque a conoscenza dell'Amministrazione provinciale, anteriormente all'espressione del parere di conformità di cui all'art. 26, commi 3 e ss., della L.R. 34/1992 ss.mm.ii, in considerazione del fatto che, giusto art. 11 c.5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, "La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge".

VISTI E RICHIAMATI:

- la legge regionale delle Marche 12.06.2007 n. 6, di attuazione della normativa dell'Unione Europea, Direttiva 2001/42/CE, che disciplina le procedure per la valutazione ambientale strategica dei piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente;
- l'art. 19 comma 1 lett.b) della legge regionale citata, ai sensi del quale la Provincia è competente in materia relativamente a piani e programmi provinciali, intercomunali e degli enti pubblici diversi da quelli di cui alla lett.a) - *enti dipendenti dalla Regione o a rilevanza regionale n.d.r.* - , nonché per gli strumenti urbanistici generali dei Comuni;
- l'art. 20 della citata legge, che demanda alla Giunta regionale l'adozione di linee guida per la definizione delle modalità di esecuzione delle procedure di VAS, comprensive delle forme di pubblicità e di consultazione del pubblico;
- la DGR n. 561 del 14.04.2008, atto di indirizzo interpretativo e applicativo, con la quale, nelle more della emanazione delle linee guida e nella conseguente necessità di disciplinare il regime transitorio, sono state individuate ulteriori tipologie di piani e programmi, diversi da quelli di cui all'art. 6, commi 2 e 3 del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 4/2008, privi di impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale non soggette a VAS;
- il punto 2 del dispositivo della citata deliberazione, secondo cui ai piani e programmi avviati a partire dal 13.02.2008 si applica la disciplina dettata dal d.lgs. 152/2006 come modificata dal d.lgs. 4/2008;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1813 del 21.12.2010 B.U.R. Marche n. 2 del 11.01.2011;
- gli articoli:
 - 6 comma 3 bis del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., a norma del quale "*l'Autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'art. 12, se i piani o programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per*



Provincia
di Ancona

l'autorizzazione dei progetti possano avere effetti significativi sull'ambiente";

- 12 del citato decreto che stabilisce che *“nel caso di piani e programmi - OMISSIS, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente - OMISSIS - un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto. - OMISSIS - L'autorità competente... emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni;*
- l'allegato I del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- l'art.44 c.10 lettera h) e l'art.119 dello Statuto della Provincia di Ancona (adeguato alla Legge 7 Aprile 2014, n. 56 adottato dall'Assemblea dei Sindaci con deliberazione n. 3 del 2/02/2015;
- l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;*
- l Decreto della Presidente n. 2 del 13/10/2014 ad oggetto *“Ing. Massimo Sbriscia - proroga incarichi dirigenziali a tempo determinato”* con il quale vengono prorogati, fino al 31/10/2016, gli incarichi di funzioni dirigenziali a tempo determinato conferiti all'Ing. Massimo Sbriscia ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 con atti nn. 34/2013 e 12/2014;
- il Decreto della Presidente n.351 del 28/12/2015 ad oggetto *“Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa della Provincia di Ancona quale Ente di Area Vasta a seguito del processo di riordino delle funzioni non fondamentali della Provincia (art. 1, comma 89, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e L. R. 3 aprile 2015, n. 13)”* che delinea la nuova struttura organizzativa che attribuisce al Settore IV le funzioni già proprie del Settore VI;
- il Decreto della Presidente n. 33 del 04/03/2016 ad oggetto: *“Aggiornamento incarichi dirigenziali di direzione dei Settori della Provincia di Ancona”;*

DATO ATTO che il Responsabile del presente procedimento è il Dott. Arch. Sergio Bugatti, Responsabile dell'Area Governo del Territorio

DETERMINA

- I. Di escludere dalla procedura di valutazione di impatto strategico, ma con il rispetto delle prescrizioni impartite dall'Autorità competente e dagli SCA intervenuti, per le motivazioni che qui si intendono completamente riportate, indicate nella relazione istruttoria prot. 83871 del 19/09/2016, parte integrante della presente determinazione, e nei relativi pareri allegati alla stessa, la *“variante allo Strumento Urbanistico relativa al progetto di ampliamento dell'edificio dove a sede la Pieroni Trasporti S.r.l., sito in via I Maggio n. 152/A, zona Baraccola sud, Ancona, in cui svolge l'attività di spedizione conto terzi nell'immobile di proprietà della ditta Jet Trans S.r.l.”*, inviata dal S.U.A.P. del Comune di Ancona ai sensi dell'art. 8, del D.P.R. 160/2010, con nota prot. 109528 del 09/08/2016, pervenuta il in pari data, ed assunta la ns, prot. 73012 del 10/08/2016.
- II. Di precisare che, qualora in sede di approvazione del piano oggetto della presente verifica venissero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità del piano



Provincia
di Ancona

modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità, per cui sarà onere dell'Amministrazione comunale quale autorità procedente evidenziare tale circostanza alla Provincia di Ancona quale autorità competente attraverso apposita dichiarazione circa la portata delle modifiche introdotte, da rendersi in calce alla deliberazione di approvazione o in atto separato e da portarsi comunque a conoscenza dell'Amministrazione provinciale, in considerazione del fatto che, giusto art. 11 c.5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, *"La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge"*.

- III.** Di comunicare il presente atto al Comune di Ancona per i successivi adempimenti di competenza.
- IV.** Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web della Provincia di Ancona ai sensi dell'art.12 comma 5 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- V.** Di dare mandato al Comune di Ancona di pubblicare sul proprio sito web istituzionale la presente determinazione.
- VI.** Di trasmettere copia del presente atto ai soggetti competenti in materia ambientale individuati nelle premesse.
- VII.** Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.
- VIII.** Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- IX.** Di comunicare inoltre, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che contro il provvedimento in oggetto può essere proposto ricorso giurisdizionale, con le modalità di cui al D.Lgs.vo 2 luglio 2010 n. 104, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1999, rispettivamente entro 60 e 120 giorni.
- X.** Di dare atto che il Responsabile del presente procedimento è il Dott. Arch. Sergio Bugatti Responsabile dell'Area Governo del Territorio.

Ancona, 29/09/2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SBRISCIA MASSIMO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Ancona

Variante al P.R.G. - Ampliamento edificio sede attività
produttiva in zona Baraccola sud di Ancona, Via I maggio n.152/A
Proprietà JET TRANS s.r.l. - Società Pieroni Trasporti SRL
Procedura SUAP art.8, 1[^] comma del D.P.R. 160/2010

Relazione Istruttoria

Verifica di Assoggettabilità a V.A.S.
ai sensi, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Dirigente del Settore Urbanistica

Ing. Massimo Sbriscia

Responsabile del Procedimento

Arch. Sergio Bugatti

Istruttore aspetti Urbanistici:

Arch. Marco Mancini



Settembre 2016

SETTORE IV
Area Governo del Territorio
U.O. Pareri Urbanistici e Valutazioni Ambientali
di Piani Urbanistici e Territoriali



Provincia
di Ancona

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894412
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: urbanistica@cert.provincia.ancona.it

1	PROCEDURA ADOTTATA.....	3
1.1	Normativa in materia di VAS.....	3
1.1.1	Casi di esclusione	3
1.2	Documentazione.....	4
1.3	Avvio del procedimento.....	4
1.4	Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA)	5
1.5	Fase di consultazione	5
2	DESCRIZIONE DEL PROGETTO	6
2.1	Localizzazione delle aree oggetto della Variante.....	6
2.2	Obiettivi della Variante.....	8
2.3	PRG vigente	8
2.3.1	Aspetti urbanistici.....	8
2.3.2	Aspetti paesistici.....	8
2.4	Conformità della Variante con i piani sovraordinati	9
2.4.1	P.P.A.R.....	9
2.4.2	P. T. C.	9
2.4.3	P. A. I.	10
2.5	Inquinamento acustico - Conformità alla L.R. 28/2001	11
2.6	Norme per l'edilizia sostenibile - Conformità alla L.R. 14/2008	11
3	VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S.....	12
3.1	Esame del Rapporto Preliminare.....	12
3.2	Parere istruttorio	12



1 Procedura adottata

1.1 Normativa in materia di VAS

- ⇒ Direttiva 2001/42/CE.
- ⇒ D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"
- ⇒ D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale"
- ⇒ D.lgs. 29 giugno 2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69"
- ⇒ Legge Regionale 12 giugno 2007 n. 6, pubblicata sul BUR Marche n. 55 del 21/06/2007 ed entrata in vigore il 6 luglio 2007
- ⇒ D.G.R. 20.10.2008, n. 1400, pubblicata sul B.U.R. Marche n. 102 del 31.10.2008 "Linee Guida"
- ⇒ D.G.R. 21.12.2010, n. 1813 "Aggiornamento delle linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e adeguamento al D.Lgs. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. 128/2010.", pubblicata sul B.U.R. Marche n. 2 del 11.01.2011.

1.1.1 Casi di esclusione

Il D.Lgs. 152/2006, come modificato dai successivi correttivi, individua all'art.6, com. 4, i casi di esclusione dal campo di applicazione della procedura di VAS.

La Regione Marche con deliberazione della Giunta Regionale 14.04.2008 n. 561 ha fornito precisazioni in merito all'elenco dei P/P da escludere comunque dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (a tale proposito si evidenzia che ulteriori chiarimenti sui casi di esclusione da VAS risultano riportati al punto 8 del paragrafo 1.3 delle Linee Guida Regionali approvate con DGR 1400/2008).

CONCLUSIONE: Dagli approfondimenti svolti dall'ufficio urbanistica del Comune la presente variante non rientra tra i casi di esclusione dal campo d'applicazione della normativa sulla VAS.

1.2 Documentazione

Con nota prot. 109528 del 09.08.2016, pervenuto in pari data ed assunto al protocollo generale della Provincia n.73012 del 10.08.2016, l'ufficio S.U.A.P. del Comune di Ancona ha trasmesso (esclusivamente in formato digitale) la documentazione relativa al progetto presentato dalla Società Pieroni Trasporti SRL, comprendente anche il Rapporto preliminare per la procedura VAS, per consentire le verifiche ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

La documentazione relativa alla procedure VAS comprende:

1. Rapporto preliminare;



2. Dichiarazione tecnico non conformità del progetto;
3. Relazione socio economica;
4. Relazione tecnica di progetto;
5. Relazione tecnica;
6. Tav 1 tavola di inquadramento;
7. Tav 2 verifica parametri;
8. Tav 3 stato attuale;
9. Tav 4 planimetria stato attuale;
10. Tav 5 stato attuale prospetti;
11. Tav 6 prospetti di progetto;
12. Tav 7 planimetria di progetto;
13. Tav 8 stato attuale sezioni;
14. Tav 9 sezioni di progetto;
15. Tav 11 verifica illuminotecnica;
16. Tav 13 verifica disabili;
17. Tav 14 verifica standard;

A seguito della conferenza dei servizi del 06/09/2016, sono state richieste delle integrazioni dai soggetti intervenuti.

Il competente ufficio provinciale ha ritenuto che i documenti prodotti risultassero esaustivi solamente ai fini della procedura di VAS, formulando la richiesta di integrazione per l'endoprocedimento di verifiche urbanistiche depositato in conferenza servizi.

1.3 Avvio del procedimento

Le Linee Guida in materia di VAS risultano approvate dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1813 del 21.12.2010 e pubblicate sul BUR Marche n. 2 del 11.01.2011.

I termini entro i quali l'Autorità Competente (AC) deve provvedere ad emettere il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 del Codice Ambiente, risultano così definiti:

procedimento	data
notifica AC	06/09/2016
scadenza art.12 D.Lgs. 152/2006	05/12/2016

Dall'esame della documentazione prodotta questa Autorità ritiene che non sussistono nella variante in oggetto entrambi i requisiti di cui all'art. 6, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., tali da comportare il diretto assoggettamento a valutazione ambientale strategica.

1.4 Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12, comma 2 del D.Lgs. 16.01.2008 n.4, *"L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il*

SETTORE IV
Area Governo del Territorio
U.O. Pareri Urbanistici e Valutazioni Ambientali
di Piani Urbanistici e Territoriali



Provincia
di Ancona

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894412

Codice Fiscale n. 00369930425

PEC: urbanistica@cert.provincia.ancona.it

parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente."

Dall'esame della pratica è emerso quanto segue:

Il piano ha per oggetto l'Ampliamento dell'attività produttiva aziendale della Società Pieroni Trasporti srl, che svolge l'attività di spedizione per conto terzi (GLS) nell'immobile di proprietà della ditta LIET Trans srl.

- **PROPONENTE Società PIERONI TRASPORTI srl.**
- **AUTORITA' PROCEDENTE Comune di Ancona**
- **AUTORITA' COMPETENTE Provincia di Ancona**

Dallo scenario urbanistico/ambientale così configurato, si sono individuati quali SCA da consultare per le verifiche richieste ai sensi del Codice Ambiente, i seguenti soggetti:

- **Provincia di Ancona Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali;**
- **A.S.U.R. Area Vasta n.2;**
- **Comando Provinciale Vigili del Fuoco;**
- **Comune di Ancona Viabilità.**

1.5 Fase di consultazione

In sede di conferenza dei servizi, l'Autorità Competente, sentita l'Autorità Procedente, ha provveduto a condividere l'elenco degli SCA, segnalando l'inserimento del soggetto titolato all'espressione del parere di compatibilità idraulica (art.10 della LR22/2011) e compatibilità geomorfologica (art.89 DPR 380/2001)

- **Regione Marche Servizio Infrastrutture Trasporti ed Energia – P.F. Presidio territoriale ex Genio Civile.**

In sede di cds, il responsabile SUAP ha prodotto i seguenti contributi:

- **ASUR Marche Area Vasta 2 prot.142442 del 12/08/2016;**
- **Scheda istruttoria prodotta dal Dirigente dello sportello unico integrato.**

2 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

2.1 Localizzazione delle aree oggetto della Variante

Il presente progetto riguarda l'area in zona Baraccola sud di Ancona, Via I maggio n.152/A, Proprietà JET TRANS s.r.l.



2.2 Obiettivi della Variante

L'intervento che si richiede di autorizzare ha per oggetto l'ampliamento della attività esercitata dalla ditta Pieroni Trasporti S.r.l. che svolge la propria attività di spedizione conto terzi (GLS) nell'immobile di proprietà della ditta Jet Trans S.r.l.

Come evidenziato nella documentazione prodotta, la Pieroni Trasporti S.r.l. ha la medesima compagine societaria della Jet Trans S.r.l., proprietaria degli immobili, e negli ultimi anni ha avuto uno sviluppo della propria attività tale da necessitare di un consistente ampliamento.

Allo stato attuale la attività viene svolta in un immobile di SUL complessiva pari a 1.676 mq realizzati in una proprietà che complessivamente consta di 4.349 mq.

L'intervento del progetto prevede l'ampliamento dell'opificio esistente con un incremento complessivo di SUL pari a 744,70 mq.

L'intervento prevede la realizzazione di tre distinte strutture così distinte:

- Sul prospetto est (retro rispetto al piazzale) si intende realizzare una struttura metallica aperta sui lati, dotata di copertura con teli in Pvc, di dimensioni in pianta pari a 32,00 ml x 5,00




ml con altezza utile sottotrave di 5,50 ml. Tale area servirà per lo smistamento dei pacchi e per il carico su mezzi veloci;


- Sul prospetto ovest (verso il piazzale principale) si intende realizzare una struttura metallica aperta sui lati dotata di copertura con lamiera grecata zincata di dimensione pari a circa 60,00 ml x 4,00 ml ed altezza utile sotto trave pari a 2,33 ml. Tale struttura servirà a proteggere dagli agenti atmosferici il piano di carico recentemente realizzato con CILA n.23937 del 17/02/2016 dove avvengono tutte le operazioni di scarico e carico dei vettori sia di media che di grande dimensione;

- Sul prospetto ovest (verso il piazzale principale) si intende realizzare una palazzina uffici da due piani fuori terra che volumetricamente si inserisce nell'opificio esistente come da disegni allegati. Di fatto al piano terra l'ampliamento di SUL sarà di 133,37 mq darà vita al cuore organizzativo dell'attività con i vari uffici ed i relativi servizi; al piano primo si avrà un incremento di 209,77 mq con la realizzazione di una ampia sala riunioni, di un grande ufficio di rappresentanza, dei servizi igienici ed un piccolo appartamento per il custode che avrà una consistenza complessiva pari a circa 53,00 mq.

Stato ATTUALE




Stato PROGETTO



2.3 PRG vigente

2.3.1 Aspetti urbanistici

Il vigente P.R.G. del Comune di Ancona è stato approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5841 del 28.12.1993, pubblicata sul B.U.R. n. 7 del 03.02.1994, e si è adeguato al P.P.A.R. con Delibera del Consiglio Provinciale n. 54 del 02.04.1998.



Il PRG del Comune di Ancona individua la proprietà in due tavole distinte: la 7P e la 8L. La porzione edificabile ricade nella Tavola 7P ed ha il seguente inquadramento: “ZT21 Produttiva di Nuovo Impianto Art 63 delle NTA”.

La gran parte della proprietà ricade nella Tavola 8L con la seguente destinazione: “Zone a Tessuto Omogeneo Ambientale Extraurbane - ZTAE3 Zona dei Versanti Collinari di Valore Panoramico Ambientale Art.75 delle NTA”.

Di fatto il progetto che si intende realizzare è in **CONTRASTO** con le Norme del PRG in quanto si intende ampliare l’opificio in una area non edificabile.

2.3.2 Aspetti paesistici


Le aree interessate dalla variante non ricadono in zone vincolate ai sensi del Decreto legislativo 42/2004 e ss.mm.ii.

2.4 Conformità della Variante con i piani sovraordinati

2.4.1 P.P.A.R.

Il vigente P.R.G. del Comune di Ancona si è adeguato al P.P.A.R. con Delibera del Consiglio Provinciale n. 54 del 02.04.1998.

La presente Variante non modifica i perimetri degli ambiti definitivi di tutela del P.P.A.R..



2.4.2 P. T. C.

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è stato adottato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 157 del 17.10.2000. Con Delibera di C.P. n. 23 del 19.02.2002 è stato adottato in via definitiva. Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 13 del 12.02.2003, ai sensi della L.R. 34/92, art. 25 comma 6, è stata accertata la conformità del P.T.C. con rilievi. Il P.T.C. è stato approvato definitivamente con Delibera di C.P. n. 117 del 28.07.2003, in adeguamento ai rilievi formulati dalla Regione Marche e pubblicato sul B.U.R. n. 20 del 04.03.2004 e modificato con Delibera di C.P. n. 192 del 18.12.2008.

L'area ricade nell'ATO U dell'Urbano di Ancona e non è ricompresa nella fascia della continuità naturalistica.


Non si ravvisano motivi di contrasto con gli indirizzi del PTC.

2.4.3 P. A. I.

Il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) dei bacini di rilievo regionale è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 116 del 21/01/2004 e pubblicato sul Supplemento



n. 5 al BUR Marche n. 15 del 13/02/2004. Il Piano per l'assetto idrogeologico (PAI), richiesto dalle LL. 267/98 e 365/00, si configura come stralcio funzionale del settore della pericolosità idraulica ed idrogeologica del Piano generale di bacino previsto dalla L. 183/89 e dalla L.R. 13/99.



L'area di intervento non interessa zone di rischio del PAI.

Preme comunque ricordare che le disposizioni di cui alle norme di attuazione P.A.I. prevalgono sulle previsioni urbanistiche comunali ove in contrasto. Si ricorda che la verifica dell'osservanza della suddetta prescrizione è di competenza Comunale e che per gli aspetti relativi alla compatibilità geomorfologica ai sensi dell'art. 13 della L. 02/02/1974 n. 64 e per quelli relativi alla verifica di compatibilità idraulica di cui alla L.R. 22/2011 e al regolamento approvato con D.G.R. Marche n. 53 del 27.01.2014, si rimanda ai pareri resi dalla Regione Marche.

2.5 Inquinamento acustico - Conformità alla L.R. 28/2001

La Legge Regionale n. 28 del 14.11.2001, come modificata dalla L.R. 17/2004, stabilisce tempi e modalità imposte alle Amministrazioni Comunali per ottemperare alle norme in materia di inquinamento acustico.

Il Comune ha provveduto "alla classificazione del proprio territorio, ai fini dell'applicazione dei valori limite di emissione e dei valori di attenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), l) e g), della legge 447/1995, e al fine di conseguire i valori di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della medesima legge, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso, ed indicando altresì le aree da destinarsi a spettacolo, a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto" con atto consiliare di approvazione C/C n.54 del 24/05/2005.

Conclusione: Il Comune ha ottemperato alla disciplina in materia nelle modalità e nei tempi previsti.



2.6 Norme per l'edilizia sostenibile - Conformità alla L.R. 14/2008

Si evidenzia che il rapporto preliminare deve contenere le valutazioni di cui all'art. 5 della L.R. 14/2008 relativa alle "Norme per l'edilizia sostenibile". Secondo quanto previsto nelle linee guida regionali (DGR 1813/2010) tali valutazioni possono essere contenute nel rapporto ambientale, che "... include e sostituisce tutti gli strumenti di indagine territoriale ed ambientale di cui all'art. 5, comma 2 della LR 14/08."

In merito a tale aspetto la Regione Marche ha infatti stabilito (con nota prot. 33193 del 16/01/2009) che " *il Rapporto Ambientale redatto ai sensi e per i fini della procedura di VAS è un documento di analisi che esplicita con un ragionevole livello di dettaglio tutte le possibili interazioni tra il piano e i sistemi ambientali coinvolti. Il RA sarà pertanto sufficientemente adeguato per ottemperare a quanto richiesto dalla legge 14/2008. Nel rapporto preliminare, il livello di dettaglio delle informazioni è quello minimo necessario alla comprensione delle possibili interazioni e non sono previste, se non in casi particolarmente complessi, analisi o approfondimenti conoscitivi di livello tale da rispondere alle esigenze di cui alla L.R. 14/2008.*

Il rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS contiene riferimenti specifici alla L.R. 14/08. In particolare l'art. 5 della suddetta legge dispone che, anche i piani attuativi, devono contenere le indicazioni necessarie a perseguire e promuovere criteri di sostenibilità delle trasformazioni territoriali e urbane. Il piano ha risposto a quanto disposto dall'art. 5, co. 3, ossia contiene norme e indicazioni progettuali e tipologiche tali da garantire il miglior utilizzo delle risorse naturali e dei fattori climatici, nonché la prevenzione dei rischi ambientali.



3 VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S.

3.1 Esame del Rapporto Preliminare

La documentazione prodotta, conformemente all'art. 12, prevede il rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano stesso, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del suddetto codice ambiente, ma anche ad argomenti propri del rapporto ambientale.

Il Rapporto preliminare ha sviluppato i seguenti punti:

Sezione 1 – Contenuti Generali

- **Descrizione del Piano**
 - Ambito di intervento
- **Normativa di riferimento, scopo e impostazione del documento**
 - Scopo e articolazione del Rapporto Preliminare
- **Fasi e soggetti coinvolti nelle consultazioni preliminari**
 - Soggetti con Competenza Ambientale
- **Verifica di coerenza esterna**
 - Piani e programmi pertinenti di livello statale
 - Piani e programmi pertinenti di livello provinciale e di area vasta
- **Ambito di influenza ambientale e territoriale**
 - Temi e aspetti ambientali e di salute pubblica che interagiscono con il Piano
 - Settori di governo
 - Emergenze e criticità ambientali o territoriali pertinenti al Piano
 - Ambito di influenza territoriale
- **Individuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento**

Sezione 2

- **Verifica di pertinenza ai criteri per la verifica di assoggettabilità**
- **Individuazione preliminare dei possibili impatti ambientali.**

Il Rapporto preliminare risulta impostato come stabilito dall'allegato I del Decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm.ii., con le ulteriori precisazioni dettate dalle Linee Guida Regionali.

3.2 Parere istruttorio

Il progetto, che comporta una variante al P.R.G. del Comune di Ancona, ha per oggetto l'ampliamento della attività esercitata dalla ditta Pieroni Trasporti S.r.l. che svolge la propria attività di spedizione conto terzi (GLS) nell'immobile di proprietà della ditta Jet Trans S.r.l.

Come evidenziato nella documentazione prodotta, la Pieroni Trasporti S.r.l. ha la medesima compagine societaria della Jet Trans S.r.l., proprietaria degli immobili, e negli ultimi



anni ha avuto uno sviluppo della propria attività tale da necessitare di un consistente ampliamento.

Dalla verifica effettuata con riferimento all'allegato I del Codice Ambiente, in merito alle caratteristiche del piano e, alle caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate dall'intervento,

SI RITIENE

1. di poter considerare il rapporto preliminare sostanzialmente conforme alla disciplina di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (come meglio definita con le Linee Guida Regionali);
2. di ESCLUDERE il piano dalla valutazione di cui agli artt. da 13 a 18 fermo restando il rispetto delle prescrizioni impartite dalla Autorità Competente e dagli SCA interpellati (detti contributi sono allegati alla presente e ne formano parte integrante e sostanziale);
3. di **RICHIAMARE** pertanto i contributi e pareri espressi dai soggetti intervenuti sopraelencati.

Si ricorda al Responsabile SUAP che, ai sensi del comma 5, dell'art. 12 del Codice Ambiente, il Comune Procedente è invitato a dar merito, nel documento di approvazione del progetto, di come le considerazioni ambientali, formulate nella presente istruttoria e nei pareri resi dagli SCA, sono state integrate nel progetto stesso proposto in variante al PRG con procedura art.8 DPR 160/2010. Le conclusioni adottate, comprese le motivazioni del mancato esperimento della valutazione ambientale strategica, debbono essere messe a disposizione del pubblico.

Ai fini del prosieguo dell'iter di formazione del progetto presentato con la procedura SUAP ai sensi dell'art.8 del DPR 160/2010, da svolgere nei modi disposti dall'art.26quater della LR 34/1992, si ribadisce quanto comunicato dalla scrivente Amministrazione Provinciale circa la necessità di acquisire i pareri di compatibilità idraulica (art.10 della LR22/2011) e compatibilità geomorfologica (art.89 DPR 380/2001). Dette competenze risultano in capo alla Regione Marche Servizio Infrastrutture Trasporti ed Energia – P.F. Presidio territoriale ex Genio Civile.



Prot. Rif. 92061 del 01/07/2016

**OGGETTO : ART. 8 DPR 160/2010 – DEROGA PER AMPLIAMENTO RICADENTE IN ZONA E –
ART. 75 DELLE NTA DEL VIGENTE PRG- DI FABBRICATO A DESTINAZIONE U3/1**

In relazione all'oggetto, vista la richiesta inoltrata al SUAP in data 01/07/2016 prot. n. 92061 si relazione quanto segue.

Esaminati gli elaborati pervenuti, si comunica che l'immobile si trova in parte zona omogenea D, in parte in zona E, di cui al D.M. 1444/1968, la zona oggetto di intervento ricade in parte in area normata dall'art. 61 Artigianale industriale, art. 63 ZT21 Produttiva di nuovo impianto ed in parte in art. 75 Versanti collinari di valore panoramico.

L'area in oggetto non è soggetta a vincoli paesaggistici di cui al D.Lgs 42/2004, è esclusa dalla perimetrazione del vincolo idrogeologico.

Nel Piano di Classificazione Acustica approvato con D.C.C. n. 54 del 24/05/2005 l'immobile ricade in parte in classe IV "Aree di intensa attività umana" e in parte in classe V "Aree prevalentemente industriali"

1) Il fabbricato esistente è stato realizzato a seguito del rilascio della Concessione Edilizia 8/1992, successive Concessioni n. 7/97, 188/98, uso legittimato U3/1 produttivo industriale ed insiste nella porzione ricadente in zona D, normata dall'art. 63 ZT21 delle NTA del vigente PRG, mentre il piazzale antistante ricade in zona E art. 75.

La presente variante non è conforme alla normativa vigente perché prevede un ampliamento del capannone industriale artigianale, in parte ricadente in zona E normata dall'art. 75 delle NTA del PRG.

Tale variante è comunque conforme a quanto indicato dall'art. 11 comma 3 della LR 22/2011 succ.mm.ii.

L'ampliamento sarà costituito dall'installazione di una tettoia ad est (di circa mq 160,40), una ad ovest (mq 241,16) e a realizzazione di una palazzina da adibire ad uffici per la gestione dell'attività esistente di SUL di mq 133,37 al piano terra e di mq 209,77 al piano primo, per un totale di mq.744,70. Il lotto di pertinenza dell'attività è mq 11.789 (Sf).

Pertanto l'intervento che si propone, non risulta conforme per incremento di SUL e per destinazione d'uso.

Sono invece conformi gli standard P1, P3 e V3 previsti dalle NTA del PRG per la destinazione U3/1.

2) Per quanto concerne la verifica che lo strumento urbanistico non individua, nella zona oggetto di intervento, aree libere destinate all'insediamento richiesto ovvero esistenti insufficienti in relazione al progetto presentato, si fa rilevare che, come da relazione del tecnico progettista, la richiesta di deroga si rende necessaria a seguito dello sviluppo dell'attività già svolta nel fabbricato esistente che ad oggi non è più sufficiente a soddisfare l'organizzazione del lavoro e le richieste ricevute.

3) Per quanto concerne i dati richiesti dalla Provincia: Documentazione Base Procedimento SUAP, si comunica quanto segue.

Trasposizione dei Vincoli

- a) Si dichiara che l'area in oggetto non è interessata da vincoli paesaggistici di cui al D Lvo 42/2004 e non risulta perimetrata dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)
- b) L'immobile fa parte del complesso distinto al foglio 139 mappali 153 che risulta normato in parte dall'art. 63 ZT21 Produttiva di nuovo impianto mappali 43-142-153 (parte) -152-151 che risulta normato dall'art. 75 Versanti collinari di valore panoramico.

* L'intervento proposto non risulta conforme all'art. 75 delle NTA del vigente PRG che non consente nessuna nuova edificazione, ma solo il recupero degli edifici esistenti, è ammesso per i soggetti di cui all'art. 13 della L.R. 13/90 un ampliamento "una tantum" della Su residenziale (Uso U2/1) esistente pari al 15% purché l'edificio ampliato non superi i 1.000 mc. E' ammesso l'ampliamento delle attrezzature esistenti (Uso U2/4) fino ad un incremento pari al 50% della Su esistente. La destinazione ammessa oltre quella legata all'attività agricola è la destinazione U1/1 residenziale, per i soli immobili esistenti.

Il progetto proposto in variante al PRG potrebbe tradursi nell'aggiungere all'art. 75 Prescrizioni specifiche

Per l'immobile distinto al foglio 139 mappali 43-142-151-152 pari ad una Sl di mq 11.789 a seguito della procedura di cui all'art. 8 del DPR 160/2010 e consentito l'ampliamento del fabbricato esistente a destinazione U3/1 pari a una SUL max di mq 745 a destinazione U3/1 in aggiunta al fabbricato esistente pari a mq 1675,85; con altezza massima pari a mt 9,50.

Si allega estratto tavola 7N/8P del PRG (allegato A) che dovrà essere adeguata alla presente variante e estratto art. 75 NTA del PRG con la norma vigente e la norma proposta in variante (allegato B).

Scheda Tecnica

- Coordinate Catastali foglio 139 mappale 43-142-151-152
- Superficie fondiaria: mq 11.789
- Superficie coperta: 1675 (esistente) + 534,53 (di progetto);
- Superficie utile: 1675,85 (esistente) + 745 (di progetto)
- distanze dagli altri fabbricati: da verificare la conformità all'art. 9 delle NTA del PRG a seguito delle integrazioni che saranno prodotte
- Altezza massima e minima : altezza massima mt 9,50

- Standard urbanistici e azionamento: sono rispettati i P1 -P3 -- V3 previsti per l'uso U3/1

LR 28/2001 Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico

Nel piano di classificazione acustica del territorio comunale di Ancona l'area oggetto della presente variante è compresa nella classe IV "Aree di intensa attività umana" e classe V "Aree prevalentemente industriali" (allegato C)

D.Lgs 03.04.2006 n. 152 Norme in materia Ambientale e ss.mm.ii.


Si dichiara che tale variante al PRG non rientra nel caso indicato dal DGR 1813 del 21/12/2010 paragrafo 1.3 punto 8 lett I, per cui si rende necessaria la verifica di assoggettabile a VAS (all. D)


Il progetto risulta carente di:

- tavola indicante la distanza dagli altri fabbricati così come prescritto dall'art. 9 comma 7 lett d delle NTA del PRG,
- accordo con i confinanti per realizzazione dell'ampliamento a distanze inferiori di quelle previste dall'art. 9 comma 7 lett. a delle NTA del PRG

Il progetto esecutivo dovrà essere completo degli elaborati richiesti dal REC e dalle vigenti specifiche normative (relazione geologica, parere AUSL, parere vigili del Fuoco, verifica requisiti illuminazione, aerazione impianti, ecc.).

Il Dirigente Sportello Unico Integrato
Arch. Giacomo Circelli





ALL A
STRALCIO
PRG

Art. 13

Norma vigente

Art. 75 - ZTAES "Area dei versanti collinari di valore panoramico-ambientale"

Zona a Tessuto Omogeneo Ambientale di valore ambientale di insieme in quanto riguardante le aree agricole con valore panoramico ambientale, la cui tutela concorre, pur nel rispetto del mantenimento dell'attività produttiva esistente, alla organizzazione morfologica del sistema naturalistico salvaguardato dal P.R.G. In particolare dovranno essere evitati sbancamenti e riporti che alterino gli equilibri naturali del versante, garantendo invece il naturale deflusso delle acque superficiali. Nei versanti in cui siano presenti infrastrutture od insediamenti, sono vietati interventi e/o trasformazioni che alterino il regolare deflusso delle acque.

In questa zona non è consentita nessuna nuova edificazione, ma solo il recupero degli edifici esistenti, e ammesso per i soggetti di cui all'art. 13 della L.R. 13/90 un ampliamento "una tantum" della Su residenziale (Usc U2/1) esistente pari al 15% purché l'edificio ampliato non superi i 1.000 mc. È ammesso l'ampliamento delle attrezzature esistenti (Usc U2/4) fino ad un incremento pari al 50% della Su esistente.

Sono comunque consentite le serre stagionali e a tunnel così come previste all'art. 10 della L.R. 13/90 ()

Norma in variante

Art. 75 - ZTAES "Area dei versanti collinari di valore panoramico-ambientale"

Zona a Tessuto Omogeneo Ambientale di valore ambientale di insieme in quanto riguardante le aree agricole con valore panoramico ambientale, la cui tutela concorre, pur nel rispetto del mantenimento dell'attività produttiva esistente, alla organizzazione morfologica del sistema naturalistico salvaguardato dal P.R.G. In particolare dovranno essere evitati sbancamenti e riporti che alterino gli equilibri naturali del versante, garantendo invece il naturale deflusso delle acque superficiali. Nei versanti in cui siano presenti infrastrutture od insediamenti, sono vietati interventi e/o trasformazioni che alterino il regolare deflusso delle acque.


In questa zona non è consentita nessuna nuova edificazione, ma solo il recupero degli edifici esistenti; e ammesso per i soggetti di cui all'art. 13 della L.R. 13/90 un ampliamento "una tantum" della Su residenziale (Usc U2/1) esistente pari al 15% purché l'edificio ampliato non superi i 1.000 mc. È ammesso l'ampliamento delle attrezzature esistenti (Usc U2/4) fino ad un incremento pari al 50% della Su esistente.

Sono comunque consentite le serre stagionali e a tunnel così come previste all'art. 10 della L.R. 13/90 ()

Prescrizioni specifiche

Per l'immobile distinto al foglio 139 mappali 13-14-15-152 pari ad una Sj di mq 11.789 a seguito della procedura di cui all'art. 8 del DPR 100/2010 è consentito l'ampliamento del fabbricato esistente a destinazione U3/1 pari a una SUL max di mq 745 a destinazione U3/1 in aggiunta al fabbricato esistente pari a mq 1675,85; con altezza massima pari a mt 9,50

All C - acustica





Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
U.O.S. Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Vita
Via C. Colombo 106 - 60127 Ancona

12 AGO. 2016

Prot. n. 14244

Allo Sportello Unico
Integrato
Comune di Ancona

OGGETTO: Soc. Pieroni Trasporti s.r.l. - ampliamento di edificio sede di attività produttiva
in Ancona via I° Maggio n.152/A
Procedimento ex art.8 D.P.R. n.160/10
Convocazione Conferenza di Servizi

In esito alla vostra richiesta prot. n.109528 del 09/08/16 pari oggetto, si comunica l'impossibilità a partecipare alla conferenza dei servizi indetta per il giorno 06/09/16 per impegni assunti precedentemente.

Ad ogni buon conto, visti gli elaborati progettuali trasmessi, si esprime, limitatamente all'intervento proposto e per quanto di nostra specifica competenza, parere favorevole alle seguenti condizioni:

- 1) che le modalità di scarico delle acque e gli impianti di smaltimento delle stesse siano rispondenti a quanto previsto dagli art.li 86, 87, 88, 89 e 90 del Regolamento Edilizio Comunale e dal D.L.vo 152/06 parte 3° sez. 2° titolo 3° capo III;
- 2) che venga rispettato il D.P.C.M. 08/07/03 relativamente alle distanze di rispetto dagli elettrodotti, relativamente al calcolo della fascia di rispetto dell'elettrodotto eventualmente presente si dovrà fare riferimento al D.M. 29/05/08;
- 3) che venga rispettato quanto previsto dall'art. 98 del Regolamento Edilizio Comunale;
- 4) che venga rispettato quanto previsto dall'art. 78 del Regolamento Edilizio Comunale;
- 5) ventilazione forzata nei wc senza finestre nel rispetto art.18 L.166/75; il rispetto dell'art.76 comma 3 del R.E.C.; tutti i locali in base alla loro specifica destinazione d'uso dovranno essere conformi agli art.li 79 e 80 del R.E.C. relativamente all'aerazione ed illuminazione.

Il Direttore U.O.S.
Igiene e Sicurezza
negli Ambienti di Vita
(Dott. Lamberto Carroni)

Responsabile del procedimento
Dott. Riccardo Quaranta
Tel. 071.4095375 Fax 071.4095344

Azienda Sanitaria Unica Regionale
Sede Legale: Via Caduti del Lavoro, 40-60131 Ancona C.F. e P.IVA 02175860424
Area Vasta n. 2
Sede Amministrativa: Via Marconi, 9 - 60044 Fabriano

